



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2025-2027

(Art. 1, comma 8 Legge n. 190/2012)

APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 DEL 31 GENNAIO 2025



PARTE PRIMA- INTRODUZIONE E PREMESSE

INTRODUZIONE

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2025-2027 (di seguito per brevità "P.T.P.C.T."), ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, e della delibera n. 605/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità definita anche "ANAC") "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*", costituisce l'aggiornamento annuale del precedente Piano 2024-2026, ed è il risultato di un approfondimento intrapreso dal Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità definito anche "Consorzio") per uniformarsi alla normativa di settore e ai provvedimenti dell'ANAC.

In particolare, Il Piano Nazionale Anticorruzione 2023, può essere considerato un unico atto di indirizzo che riepiloga e consolida tutte le indicazioni date ad oggi da ANAC, integrandole con nuovi chiarimenti.

In particolare ANAC conferma l'importanza che il P.T.P.C.T. sia contestualizzato da ogni singola amministrazione rispetto alle proprie specifiche caratteristiche, dimensioni, contesto territoriale ecc.

In ogni caso, il P.T.P.C.T. deve essere un documento che riguarda e coinvolge tutto il personale, sia in fase di redazione che di successiva applicazione.

PREMESSA

1. I Consorzi di bonifica in generale

In generale, è possibile affermare che i consorzi di bonifica costituiscono una realtà che, certamente evolutasi nel corso degli anni, ha assunto col tempo, sia all'interno della legislazione statale che in quella regionale, una importanza sempre maggiore, e la loro attività è divenuta sempre più finalizzata ad una efficace salvaguardia e tutela del territorio, delle acque, del paesaggio ovvero, in buona sostanza, a una più ampia azione pubblica per la difesa del suolo.

L'originaria disciplina sui Consorzi di bonifica, a livello nazionale, è costituita dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, ancora in vigore, il cui Titolo V ha avuto il merito di introdurre nell'ordinamento italiano tale categoria di consorzi.

Per espressa statuizione normativa, tali enti possono essere costituiti dall'insieme dei proprietari degli immobili i quali traggono un beneficio dall'attività di bonifica, hanno la funzione di provvedere "alla esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione di esse" e possono anche occuparsi del riparto, della riscossione e del versamento delle quote di spesa a carico degli stessi proprietari (art. 54 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215).

L'importanza delle funzioni e delle attività svolte dai consorzi di bonifica ha consentito di metterne in luce la loro particolare natura, che già nel richiamato R.D. 215/1933 viene specificatamente individuata all'art. 59, ove si statuisce che "i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti".



I consorzi di bonifica, pur essendo definiti dalla legge (art. 862 comma 4 del codice civile e art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215) persone giuridiche pubbliche, non rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione, con conseguente classificazione tra gli enti pubblici economici e devoluzione al Giudice Ordinario delle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei propri dipendenti.

Si rileva che, in ragione della particolare natura dei consorzi, dottrina e giurisprudenza sono state indotte a coglierne la “doppia natura”, proprio in ragione della considerazione per la quale, nonostante essi siano qualificati, in particolar modo dalla legislazione statale, come persone giuridiche pubbliche, mostrano nel contempo un altro aspetto caratterizzato dagli interessi stessi dei proprietari coinvolti nella bonifica e di essa primi beneficiari; interessi di cui i consorzi sono portatori (si veda sul tema la nota sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 1998 n. 326).

Normativa di riferimento

A livello nazionale, la principale normativa che regola l’attività di bonifica e irrigazione è rappresentata da:

- R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (“Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”);
- R.D. 13 febbraio 1933 n.215 (“Nuove norme per la bonifica integrale”);
- R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”)
- Decreto Legislativo 13 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”).

La normativa regionale di riferimento è invece rappresentata:

- dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
- dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 (“Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5 della L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008)
- dal Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n.1 (“Disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di bonifica”)
- dalla Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4 (“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione del corso d’acqua”)

2. Il Consorzio di bonifica “Dugali, Naviglio, Adda Serio”

Con D.p.g.r. 6 agosto 2012 n. 7173 è stato costituito il Consorzio di bonifica “Dugali, Naviglio, Adda Serio” ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 25 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica” che, con decorrenza 15 novembre 2012, ha assunto le funzioni dei soppressi Consorzi di bonifica “Dugali” e “Naviglio Vacchelli”, nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado “Adda Serio”, con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo collegiale.

Le finalità principali del Consorzio sono: la sicurezza idraulica del territorio, l’uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l’attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse, la



promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, la conservazione e difesa del suolo, la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.

Art. 1 - OGGETTO DEL PIANO E OBIETTIVI

1. Il presente P.T.P.C.T. provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ai provvedimenti emanati successivamente attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Consorzio. Esso costituisce il principale strumento adottato dal Consorzio per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione consortile allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.
2. Il Piano ha validità triennale e viene aggiornato annualmente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012. L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:
 - normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
 - normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
 - nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Si pone comunque in evidenza che il Consorzio è un ente pubblico economico, al quale non si applica il T.U. sul pubblico impiego, e che nemmeno rientra tra le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto elencate dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 o inserite nel conto economico consolidato di finanza pubblica, pertanto non è sottoposto direttamente alla normativa specifica che riguarda tali Enti, tra cui rientrano il citato D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 150/2009, salvo i casi in cui, per espressa disposizione, tale normativa si applica anche agli enti pubblici economici.

3. Il Piano risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività svolte. Questo Consorzio ha interesse a orientare tutte le attività di prevenzione della corruzione verso specifici comportamenti che, da un lato, non siano produttivi di adempimenti inutili e non compatibili con la propria natura di ente pubblico economico, dall'altro generino atteggiamenti virtuosi da parte di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi. A tal fine, lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità del Consorzio nei confronti dei suoi molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni del Piano da parte di tutti i soggetti destinatari elencati all'art. 3 intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione. Inoltre, il Piano è finalizzato anche a:
 - Determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consorzio a gravi rischi non solo sul piano dell'immagine, potendo altresì produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione.
 - Sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne.



- Assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo a conflitti di interesse.
- Coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013.

La legge 190/2012, sulla scorta della normativa internazionale, ha introdotto nel nostro ordinamento nuove misure di lotta alla corruzione che mirano a prevenire la commissione dei comportamenti corruttivi; si anticipa la soglia di rilevanza dei fenomeni corruttivi e si attribuisce rilievo anche a strategie di tipo preventivo, un innovativo sistema di contrasto alla corruzione che concentra l'attenzione sulla presenza di un rischio e amplia l'ambito di un intervento. Il concetto di corruzione contemplato dalla normativa vigente ha un'accezione ampia. Esso comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali situazioni comprendono non solo i delitti previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si verifica un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati da parte di un soggetto delle funzioni a esso attribuite, ovvero laddove l'azione amministrativa venga in qualche modo manipolata dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Occorre quindi avere riguardo anche ad atti e condotte che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La gestione del rischio corruzione, nell'accezione sopra delineata, è lo strumento che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C.T., è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Art. 2 - STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. PROCESSO DI REDAZIONE, AGGIORNAMENTO, ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL P.T.P.C.T. E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL R.P.C.T.

Allo scopo di conferire al Piano una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere periodicamente alla sua revisione, esso è strutturato nel modo seguente.

- 1) Parte prima: contiene l'introduzione e le premesse
- 2) Parte seconda: contiene la mappatura del rischio corruzione e le misure di prevenzione della corruzione
- 3) Parte terza: contiene ulteriori misure di prevenzione della corruzione
- 4) Parte quarta: contiene il codice di comportamento integrativo dei dipendenti consortili
- 5) Parte quinta: contiene il programma triennale per la trasparenza e l'integrità



Il P.T.P.C.T. entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Il Piano ha validità triennale ma viene aggiornato annualmente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della L. N. 190/2012. Per l'elaborazione del presente Piano sono state coinvolte figure interne rappresentative dell'azione e delle funzioni dell'Ente: i Dirigenti e i responsabili dei settori.

Tali soggetti sono stati coinvolti nel processo di aggiornamento dei temi della prevenzione della corruzione e nella valutazione in merito alla necessità di revisione dei processi a rischio precedentemente identificati, e dall'individuazione delle misure di prevenzione da adottare.

Per l'aggiornamento del Piano viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale dell'ente con cui tutti gli interessati sono stati chiamati a fornire il proprio contributo. Non sono tuttavia pervenute richieste o segnalazioni. L'Ente continuerà comunque a incentivare la condivisione, la segnalazione e il suggerimento di particolari aspetti legati alle tematiche della corruzione e della trasparenza, in particolare tra i propri dipendenti, primi destinatari delle azioni mirate alla prevenzione della corruzione.

Il Piano è comunicato attraverso la pubblicazione sul sito Internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti/Prevenzione della corruzione", secondo quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016.

Art.3 - DESTINATARI DEL PIANO

Sono stati identificati quali destinatari del Piano:

- I membri del Consiglio di Amministrazione.
- Il personale del Consorzio.
- I consulenti e collaboratori del Consorzio.
- Il Revisore Legale, nominato da Regione Lombardia.
- I titolari di contratti d'appalto per lavori, servizi e forniture.

Art. 4 QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo in tema di anticorruzione e trasparenza, si compone di diversi livelli.

1.Le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'ANAC, nell'adunanza dell'8 novembre 2017, ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", che quindi costituisce il punto di riferimento per i consorzi di bonifica e irrigazione.

2.La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso generalizzato nel novellato D.Lgs. 33/2013

Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del decreto legislativo 25 maggio 2006 n. 97, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"). Il presente P.T.P.C.T. attua tale normativa con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici economici considerati dal legislatore all'art. 2 -bis comma 2 del D.Lgs.33/2013, nei quali rientrano i consorzi di bonifica che, come premesso, non sono ricompresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

3.La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso civico generalizzato



La principale novità del D.Lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal D.Lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, anche enti di diritto privato purchè con una soglia dimensionale, data dall'entità del bilancio, non inferiore a cinquecentomila euro.

In tema di trasparenza, il novellato art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, come introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione, nel senso che fissa una disciplina organica applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni ed estende questo stesso regime, *"in quanto compatibile"*, anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico) e stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse.

Giova precisare che la trasparenza di cui le nuove linee guida ANAC approvate con delibera n.1134 dell'8 novembre 2017 definiscono l'ambito di applicazione, è tanto quello consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, tanto quella che consiste nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato che, come noto, riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e interessa, tra gli altri, anche gli enti pubblici economici.

4.L'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dei consorzi di bonifica

Il D.Lgs. 97/2016, confermando le precedenti impostazioni, ha incluso, come premesso, gli enti pubblici economici (e dunque i consorzi di bonifica) tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza **in quanto compatibile** (art. 2 bis comma 2 lett. a) del d.Lgs. 33/2013).

Considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolta, anche in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a:

- adottare un P.T.P.C.T. o, in alternativa, ove abbiano già adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ai sensi del d.lgs. 231/2001, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del MOG e le misure previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L.190/2012.
- nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, che sia anche responsabile della trasparenza (RPCT);
- adottare, come sezione del documento unitario menzionato, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

5 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2023: Applicazione

Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 ANAC ha definitivamente aggiornato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022). Il PNA è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.



Nel PNA ANAC ha ritenuto di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Nell'ambito del PNA 2023, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di corruzione e di prevenzione della corruzione, integrando e superando le precedenti definizioni.

In particolare, la definizione di prevenzione della corruzione introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative e individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Il PNA 2023 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione identificando principi strategici (coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo, coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, collaborazione fra amministrazioni), principi metodologici (attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale, gradualità del processo di gestione del rischio, selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio) e principi finalistici (effettività della strategia di prevenzione, creazione di valore pubblico).

Art. 5 SOGGETTI COINVOLTI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è titolare del potere di predisposizione e di proposta del P.T.P.C.T. Ad esso è attribuito un ruolo di coordinamento nel processo di gestione del rischio e nel monitoraggio delle misure adottate.

Per un efficace sistema di prevenzione è tuttavia necessario un contributo attivo di tutti i soggetti facenti parte dell'Ente.

I soggetti coinvolti nel processo di elaborazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, e che concorrono nella prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente e i relativi compiti e funzioni sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione**, ovvero l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio, al quale compete:
- promuovere lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio
 - designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1 comma 7, della Legge 190/2012 e art. 9 comma 1 lett. aa) del vigente statuto consortile).
 - creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del R.P.C.T. e assicurargli un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate allo svolgimento delle funzioni;
 - promuovere la cultura della valutazione del rischio, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica, che coinvolgano l'intero personale;
 - adottare su proposta del RPCT il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;
 - adottare tutti gli atti di indirizzo generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.



b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio (di seguito per brevità: "il Responsabile" o anche semplicemente il "RPCT").

La figura del RPCT assume un ruolo centrale nelle politiche "anticorruzione", una funzione pubblica determinante nella redazione del PTPCT, essendo il soggetto che indica le misure di prevenzione, oltre a ricoprire compiti di vigilanza, controllo, monitoraggio, quale interlocutore diretto dell'ANAC. I compiti del RPCT sono elencati diffusamente nella delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018.

Tale figura è stata interessata in maniera significativa dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è infatti volta a unificare in capo a un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Alla luce delle caratteristiche strutturali del Consorzio, l'organo di indirizzo politico ha individuato il RPCT nel Direttore Generale pro tempore Dott. Ing. Paolo Micheletti, che quindi riveste la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre, viste le dimensioni e le caratteristiche strutturali dell'Ente, si è ritenuto opportuno attribuire al RPCT anche le funzioni di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante). Tale figura è stata istituita ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Il RASA è il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e degli elementi identificativi della Stazione Appaltante. L'individuazione del RASA è da intendersi come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- Elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i successivi aggiornamenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai fini della necessaria approvazione.
- Verifica l'efficace e l'effettiva attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle relative prescrizioni dell'Amministrazione.
- Coordina l'attuazione del Piano anche con riferimento alla rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione.
- Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione.
- Elabora la relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 e ne assicura la pubblicazione entro il termine previsto.
- Vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 15 del D.Lgs. 39/2013).
- In materia di trasparenza: programma le attività atte a garantire la corretta attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza, come definite nell'apposita sezione del Piano dedicata alla trasparenza e monitora sull'effettiva pubblicazione dei dati e sulla qualità degli stessi effettuando – ove ne ricorrano i presupposti- le segnalazioni di cui all'art. 43 del D.LGS. 33/2013.



- E' destinatario delle istanze di accesso civico semplice e riceve le richieste di riesame in caso di diniego o mancata risposta alle istanze di accesso civico generalizzato.
- In materia di whistleblowing: riceve e prende in carico le segnalazioni e pone in essere atti necessari per una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, al RPCT sono pertanto attribuite funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia, indipendenza ed effettività. Il RPCT ha quindi completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni che siano funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale.

Il RPCT ha il potere di indicare agli organi competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il RPCT si avvale di una struttura organizzativa adeguata, anche se non specificatamente dedicata esclusivamente all'anticorruzione e alla trasparenza, al fine di avere un costante supporto per le attività legate alla propria funzione. In particolare, il RPCT si avvale del supporto costante del Responsabile degli affari Legali, che al momento è l'unico dipendente consortile in possesso della laurea in giurisprudenza.

c)I referenti per la prevenzione della corruzione, ossia i Dirigenti e i Quadri consortili, i quali, ciascuno per il proprio settore di competenza, sono tenuti a collaborare e a coadiuvare il RPCT, in particolare:

- Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta in attuazione del presente PTPC posto in essere da ciascuno di essi, nonché sulle opportune misure di prevenzione da inserire in sede di aggiornamento del Piano.
- Valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione.
- Partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con l'RPCT, fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- Contribuiscono con proposte di misure specifiche che tengano conto di principi guida quali selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma.
- Curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio da corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità.
- Assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel P.T.P.C.T. e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale.
- Assicurano l'osservanza del codice etico di comportamento e verificano le ipotesi di violazione.

In materia di trasparenza svolgono i seguenti compiti:

- Provvedono all'elaborazione, alla trasmissione e alla pubblicazione di documenti, dati e informazioni di propria competenza in Amministrazione Trasparente, assicurandone il loro tempestivo aggiornamento, tenendo conto



di eventuali modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire successivamente all'approvazione e alla pubblicazione del presente Piano.

- Controllano stabilmente le attività e l'operato degli uffici dell'area/settore di competenza affinché siano adempiuti correttamente gli obblighi di trasmissione/pubblicazione/aggiornamento nella sezione specifica del sito del Consorzio "Amministrazione Trasparente".

- Assicurano l'attuazione del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

Attraverso riunioni periodiche e comunicazioni formali indirizzate al RPCT, i referenti informano in ordine all'intera organizzazione e attività dell'amministrazione, al costante monitoraggio sull'attività.

d) Il c.d. RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante), ossia il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante presso l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita ai sensi dell'art. 33 ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Attualmente, il RASA coincide col Direttore Generale e RPCT.

e) I dipendenti del Consorzio: tutti i dipendenti del Consorzio collaborano col RPCT e partecipano al processo di gestione del rischio e all'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.T. e nel Codice di Comportamento; in particolare sono chiamati a:

- osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14 della L.190/2012) e hanno il dovere di prestare la propria attività nella gestione e nell'attuazione dell'intero processo di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile/Capo Area/Dirigente;

- segnalare casi in cui vi sia un personale conflitto di interesse in relazione ad atti e procedimenti d'ufficio (art 6-bis della L.241/1990), secondo quanto previsto dalle procedure di cui all'art. 7 del Codice di comportamento integrativo;

- assicurare l'adempimento degli obblighi vigenti in materia di trasparenza provvedendo alle attività di reperimento dati, elaborazione dati e aggiornamento dei medesimi, comunicazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente - delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'inosservanza delle misure di prevenzione e la mancata collaborazione nelle attività di prevenzione corruzione e trasparenza rilevano quali illeciti disciplinari come previsto nel presente Piano e nel Codice di comportamento.

f) i portatori di interesse esterni al Consorzio (c.d. "stakeholders"): in fase di elaborazione del Piano è pubblicato sul sito istituzionale un avviso finalizzato alla raccolta di proposte e osservazioni da parte degli stakeholders, che quindi hanno la possibilità di fornire eventuali contributi/suggerimenti/osservazioni/proposte di modifica al P.T.P.C.T.

g) OIV: presso il Consorzio non è presente l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 stante l'inapplicabilità al Consorzio delle prescrizioni normative in tema di definizione e adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al suddetto D.Lgs. 150/2009, che è specificatamente rivolto alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001. Pertanto, le suddette funzioni vengono svolte dal RPCT che provvede annualmente alla compilazione e pubblicazione della griglia di rilevazione predisposta da ANAC.



Art. 6 SISTEMI DI MONITORAGGIO-FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RPCT

I Dirigenti, entro il 15 novembre di ogni anno, riferiscono al RPCT in ordine allo stato di attuazione – nel proprio ambito di competenza – delle misure previste nel Piano e propongono eventuali modifiche e integrazioni al Piano stesso.

I Dirigenti sono quindi tenuti a:

- 1) Riferire le criticità rilevate nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza;
- 2) Indicare suggerimenti/proposte per l'aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed eventuali obiettivi in materia di trasparenza da inserire nell'aggiornamento dello stesso;
- 3) Informare sull'eventuale attuazione della rotazione dei dipendenti che svolgono attività nelle aree a rischio corruzione previa verifica della disponibilità in organico delle professionalità necessarie;
- 4) Riferire in merito alla distinzione delle funzioni e della separazione delle funzioni ossia attribuzione a soggetti diversi dei compiti di svolgere istruttorie e accertamenti, adottare decisioni, attuare decisioni, effettuare controlli e verifiche;
- 5) Riferire sullo stato di attuazione in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura e ai relativi tempi, tenuto conto dello stato di informatizzazione dell'Ente;
- 6) Riferire in merito alla formazione erogata ai dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- 7) Effettuare verifiche in ordine ai rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione e concessione, con riferimento a eventuali relazioni di parentela sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti e gli amministratori del Consorzio, tali da determinare situazioni di conflitti con gli interessi consortili;
- 8) Riferire in merito a eventuali situazioni di conflitto di interesse in cui sia venuto a trovarsi un dipendente dell'Area/Settore rispetto ad atti e procedimenti di competenza;
- 9) Riferire in merito al numero delle richieste di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato pervenute pervenute presso l'Area/Settore e tempi di evasione dei relativi procedimenti;
- 10) Riferire sullo stato di attuazione degli obblighi di trasmissione, pubblicazione e di aggiornamento dei dati e delle informazioni di competenza dell'Area/Settore nelle sezioni e sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente;
- 11) Riferire in merito a eventuali segnalazioni pervenute presso l'Area/Settore, indicazione di eventuali violazioni del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e relativi aggiornamenti;
- 12) Riferire in materia di eventuali ulteriori attività/iniziativa svolte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Nei casi di mancato rispetto dei tempi procedurali, quali elementi sintomatici del corretto funzionamento e rispetto del Piano, nonché di qualsiasi altra anomalia accertata, costituente mancata



attuazione del Piano, i Dirigenti ne danno tempestiva comunicazione al RPCT, informandolo anche in ordine alle azioni adottate e/o da adottare al fine di eliminare le suddette anomalie.

Coordinamento con gli strumenti di programmazione

Gli obiettivi fissati dal presente Piano, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita negli altri strumenti di programmazione del Consorzio, hanno la funzione di indirizzare l'azione amministrativa e i comportamenti degli operatori verso elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti dei dipendenti del Consorzio, nonché lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

In particolare, gli altri strumenti di programmazione e pianificazione sono costituiti principalmente dal piano di classificazione degli immobili, e da atti di programmazione triennale e di previsione annuale quali:

- La programmazione triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale, nonché il piano biennale dei servizi e delle forniture, grazie ai quali è possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali e annuali;
- Il bilancio di previsione annuale

Il Consorzio inoltre ha intrapreso il percorso per implementare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in accordo con le disposizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008

PARTE SECONDA-MAPPATURA DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO - MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO ESTERNO

Come confermato nel PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via della specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (contesto interno).

Più precisamente, l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il territorio provinciale di Cremona si estende su un'area di 1.770, 4 Km² e la densità demografica è pari a 202,8 ab/Km². Il territorio è suddiviso in 113 comuni, di cui 101 al di sotto dei 5.000,00 abitanti.

I piccoli Comuni rappresentano l'89% e accolgono il 46,8% della popolazione residente.



GLI AMBITI PRODUTTIVI- RISCHI

Come noto, il tessuto produttivo provinciale è in gran parte costituito da piccole e piccolissime imprese. Gli indicatori utili per inquadrare il fenomeno della criminalità sul territorio cremonese evidenziano un livello di criminalità basso. Sussistono comunque rischi dovuti alla presenza di proiezioni della criminalità organizzata con il mondo dell'imprenditoria lombarda. Ciò, oltre ad agevolare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, è funzionale all'indebita percezione di finanziamenti pubblici. Per quanto interessa l'attività del Consorzio, si evidenzia come vi siano anche in Lombardia interessi di soggetti organici o contigui alla criminalità organizzata nel settore dell'edilizia, pubblica e privata, o anche nel settore della gestione dei rifiuti, con il tentativo di acquisire importanti commesse attraverso società intestate a prestanome.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Struttura organizzativa del Consorzio

Il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio è attualmente organizzato in due Aree operative: Area Amministrativa e Area Tecnico- Agraria.

Per aree a rischio corruzione si intendono gruppi di processi amministrativi omogenei che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti a rischio corruzione.

L'individuazione delle aree a rischio ha lo scopo di identificare le aree e i relativi procedimenti che, nell'ambito dell'attività amministrativa del Consorzio, possono maggiormente essere oggetto di comportamenti corruttivi e che pertanto necessitano di un presidio maggiore.

Al fine di individuare quali siano le attività a rischio di corruzione si ritiene opportuno definire innanzitutto il contesto nel quale tali attività si calano, ovvero i procedimenti amministrativi in senso lato, saranno quindi presi in considerazione i reati di riferimento, elencate quindi le aree di rischio tipiche, così come classificate dal PNA, nonché le ulteriori aree di rischio specifiche della realtà consortile.

I reati di riferimento

Il P.T.P.C.T. costituisce il principale strumento adottato dal Consorzio per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione consortile allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento.

Il P.T.P.C.T. è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Come riportato nelle premesse, si è proceduto considerando un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione non solo i reati disciplinati dal Codice Penale e dalla legislazione speciale, ma anche tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento delle attività consortili a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i reati, date le attività svolte dal Consorzio, in fase di elaborazione del P.T.P.C.T. l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Le aree a rischio corruzione, secondo il PNA, si distinguono in "aree generali", che ricomprendono le aree obbligatorie di cui all'art. 1 comma 16 della legge 190/2012, in quanto riscontrabili in tutti gli enti, e "aree di rischio specifiche", ossia quelle peculiari alle singole amministrazioni individuate in base alla tipologia dell'ente, al suo contesto, ai conseguenti rischi correlati.

Di seguito, si elencano le aree di rischio generali e specifiche individuate e relativi processi.
Aree di rischio generali – processi comuni a tutte le amministrazioni



Area di rischio	Processo
Gestione risorse finanziarie	Gestioni Bilanci
	Pagamenti
	Gestione Tributi
	Liquidazioni compensi organi amministrativi
Reclutamento e gestione del personale dipendente	Reclutamento personale
	Provvedimenti sul personale senza effetto economico
	Provvedimenti sul personale con effetti economici
	Progressioni di carriera
Gestione approvigionamenti, appalti e incarichi esterni	Relazioni sindacali e contrattuali
	Affidamenti
	Verifiche su operatori economici
Progettazione e Direzione Lavori	Affidamento incarichi esterni
	Programmazione lavori, servizi e forniture
	Nomina professionisti esterni
	Nomina collaboratori interni
	Procedure espropriative
	Direzione lavori e contabilizzazioni
	Variani progettuali
Gestione del patrimonio consortile	Subappalti
	Utilizzo beni materiali
	Utilizzo beni di consumo
	Gestione e manutenzione beni

Are di rischio specifiche – legate all'attività istituzionale del Consorzio

Area di rischio	Processo
Gestione contribuenza consortile	Elaborazione ruolo di contribuenza Gestione entrate di contribuenza Sgravi contributivi
Gestione procedura elettorale	Procedura elettorale Nomina organi amministrativi
Sorveglianza territoriale e polizia idraulica	Concessioni di polizia idraulica Rapporti con altri enti
Esercizio e manutenzione impianti, canali e manufatti	Programmazione attività Manutenzione ordinaria/straordinaria



Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. I processi sono stati aggregati in aree di rischio.

Nell'allegato 1 *"Identificazione delle Aree di rischio e valutazione del degrado di rischio"* sono dettagliatamente individuati i singoli processi attinenti alle diverse aree di rischio.

Come affermato nel PNA 2019, l'analisi del rischio ha il duplice obiettivo di addivenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti **fattori abilitanti della corruzione**, e quello di stimare il livello di esposizione dei processi, ed eventualmente delle singole relative attività, al rischio.

Per l'individuazione dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio sono state seguite le indicazioni ANAC sostituendo all'approccio di tipo quantitativo/numerico utilizzato nel precedente PNA 2013, un **approccio di tipo qualitativo**, assegnando pertanto al rischio un valore tra basso/medio/alto.

L'analisi dei fattori abilitanti, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, consente di individuare le misure specifiche di trattamento più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

In ossequio al principio di gradualità, considerate appunto le dimensioni ridotte dell'ente e le scarse risorse a disposizione, si sta procedendo una prima valutazione dei singoli processi e dei relativi rischi, dando priorità all'individuazione di misure per trattare e/o prevenire rischi considerati più sensibili.

I fattori abilitanti e i relativi indicatori a rischio, ovvero **criteri di valutazione**, individuati sono riportati nella tabella seguente:



Fattori abilitanti	Indicatori a rischio
1. Livello di interesse esterno	L'indicatore misura la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determinando un incremento del rischio: <ul style="list-style-type: none">• Il processo in esame ha come destinatario un soggetto interno o esterno senza benefici economici: Basso• Il processo in esame è rivolto a utenti interni/esterni con alcuni rilievi economici: Medio• Il processo in esame è rivolto a utenti esterni con rilevanti vantaggi economici: Alto
2. Discrezionalità del decisore interno	Un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza con un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. L'indicatore misura il grado di discrezionalità decisionale del processo/attività in esame: <ul style="list-style-type: none">• L'attività è vincolata da leggi e da atti amministrativi interni (regolamenti, direttive, ordini di servizio, procedure, ecc.): Basso• L'attività è parzialmente vincolata da atti amministrativi interni (regolamenti, direttive, ordini di servizio, procedure, ecc.): Medio• L'attività è altamente discrezionale: Alto
3. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	L'indicatore ha lo scopo di rilevare se il processo in esame è stato già oggetto di eventi corruttivi all'interno del Consorzio o in altre realtà simili in passato: <ul style="list-style-type: none">• In passato non si è mai verificato un evento corruttivo relativo al processo/attività in esame né all'interno del Consorzio e nemmeno in altre realtà: Basso• L'evento corruttivo si è verificato in altri Consorzi di bonifica: Medio• L'evento corruttivo si è già verificato all'interno del Consorzio: Alto
4. Trasparenza e formalizzazione del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e di atti formalizzati, abbassa il rischio: <ul style="list-style-type: none">• L'attività è regolata da procedure interne ed è oggetto di pubblicazione: Basso• La decisione non è regolata da procedure interne o non è oggetto di pubblicazione: Medio• La decisione sull'attività in esame viene presa in assenza di formalizzazione e non è oggetto di pubblicazione: Alto



5. Non adeguata formazione del personale in merito all'attuazione delle misure di trattamento individuate	La diffusione e la conoscenza delle misure di contrasto alla corruzione si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi: • Buona applicazione delle misure individuate nel precedente piano da tutti i responsabili: Basso • Applicazione scarsa e solo da parte di pochi responsabili delle misure individuate nel precedente piano: Medio • Nessuna applicazione delle misure individuate: Alto
6. Accentramento delle responsabilità	L'indicatore ha lo scopo di valutare se il processo/attività in esame prevede il controllo/responsabilità esclusiva da parte di un unico soggetto: • Il processo/attività coinvolge più soggetti, compreso il Direttore e il Consiglio di Amministrazione del Consorzio: Basso • Il processo/attività coinvolge solo pochi dipendenti del Consorzio: Medio • Il processo/attività è istruito e concluso da un solo soggetto: Alto

Le rilevazioni dei dati e delle informazioni utili alla **misurazione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi** avvengono mediante confronto, anche informale, tra il RPCT e i responsabili dei settori, con il Direttore dell'Ente, i dipendenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione, valutando altresì le eventuali segnalazioni ricevute attraverso la mail dedicata al whistleblowing, o da soggetti esterni.

Nella formulazione del giudizio sintetico (basso/medio/alto) si è evidentemente tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle caratteristiche organizzative del Consorzio.

La fase di **ponderazione del rischio**, prendendo come riferimento la precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- 1) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- 2) le priorità di trattamento dei rischi, tenendo conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedendo in ordine via via decrescente.



Per valutazione dei rischi si rimanda all'Allegato 1 *"Identificazione delle Aree di rischio e valutazione del grado di rischio"*.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER NEUTRALIZZARLO

Conclusa la fase di valutazione delle priorità e dei procedimenti a maggior rischio corruttivo, è necessario identificare idonee misure che opportunamente adottate, neutralizzano, o riducono il rischio.

Occorre in primo luogo distinguere tra misure generali e misure specifiche:

- ✓ misure generali: intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- ✓ misure specifiche: agiscono in modo puntuale su alcuni rischi specifici individuati nella fase di valutazione rischio.

Art.8 MISURE DI CARATTERE GENERALE

8.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione prevedono che l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) costituisca una misura di prevenzione da adottare obbligatoriamente nell'ambito dell'attività anticorruzione.

Il PTPC rappresenta il documento di riferimento dell'attività dell'Ente per il contrasto alla corruzione, come già esemplificato nei punti precedenti.

Il Consorzio pertanto procede all'adozione del PTPC e del suo aggiornamento annuale con le modalità previste dalla normativa vigente.

8.2 Trasparenza

La trasparenza si conferma strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Col termine di trasparenza si intende la misura obbligatoria costituita dal complesso degli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. Apposita sezione del presente PTPCT è dedicata al Programma per la trasparenza e integrità.

Nel P.T.P.C.T. sono raccolte quindi le azioni e gli obiettivi consortili del triennio di riferimento in tema degli obblighi di trasparenza applicabili al Consorzio.

Soggetto responsabile della misura: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Tempistica: Coincidente col punto precedente 8.1

8.3 Codice di comportamento



Il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti consortili costituisce la Parte Quarta del P.T.P.C.T., alla quale si rimanda integralmente.

Soggetto responsabile della misura: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Tempistica: Contestuale al P.T.P.C.T.

8.4 Rotazione del personale

Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo, che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore

L'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

Questi principi devono però sempre essere temperati con la particolare struttura/organizzazione consortile. Attualmente si riscontra infatti nel Consorzio l'oggettiva difficoltà ad attuare la misura di prevenzione della rotazione ordinaria del personale, legata alla presenza di due sole figure con inquadramento dirigenziale e assolutamente non intercambiabili (Direttore Generale e Direttore Amministrativo).

L'attuale organizzazione e strutturazione dell'Ente, pertanto, sia del personale (dirigenti e altro personale dipendente) che dei servizi porta a propendere per una rotazione eventuale del personale impiegatizio e operaio che fornisce direttamente servizi all'utenza e che è dislocato nel territorio.

Al fine di temperare le misure anticorruptive con le esigenze funzionali dell'Ente, la rotazione deve comunque avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa, anche per fasi di formazione ad hoc con attività preparatoria di affiancamento interno.

La rotazione inoltre non si applica per le figure infungibili. Sono dichiarati infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa all'interno dell'Ente (ad esempio, il Responsabile degli affari legali).

La rotazione straordinaria, misura di carattere eventuale e cautelare che va disposta per espressa previsione delle attuali disposizioni legislative nei casi di avvio dei procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti per condotte di natura corruttiva, non è mai stata utilizzata dal Consorzio in quanto non si sono verificati casi che ne richiedessero l'applicazione.

Qualora si riscontrino nuovamente la impossibilità o oggettiva ed estrema difficoltà di utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, è comunque intendimento del Consorzio sviluppare ulteriormente modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra i funzionari, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o, ancora, l'articolazione delle competenze (segregazione delle funzioni).

Tali modalità sono infatti già in corso, ad esempio nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dove vi è una costante collaborazione tra area tecnica e area legale, e nell'ambito della polizia idraulica/governo del territorio, dove vi è costante collaborazione tra area tecnica, area agraria e area legale.



Soggetto responsabile della misura: Direttore Generale

Tempistica: Verifica annuale di attuabilità della misura

8.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Come noto, l'istituto dell'astensione per conflitto di interesse è disciplinato dall'art. 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012 stabilisce che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. Tale norma è da interpretarsi nel senso che tutti i dipendenti siano tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti alle proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o quando ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

Il Consorzio pertanto, come previsto nel Codice di Comportamento, stabilisce che il dipendente debba rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi in tre casi:

- a) al momento dell'assunzione;
- b) nel caso venga assegnato a un diverso ufficio;
- c) ogni qualvolta le sue condizioni personali si modificano in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al proprio dirigente di riferimento, e al RPCT e all'ufficio personale per conoscenza.

In sede di assunzione o di prima presa in servizio l'ufficio personale provvede ad acquisire tutte le dichiarazioni previste e a trasmetterle al dirigente di riferimento, per le verifiche del caso, valutando nel modo che segue:

- a) non si configura alcuna situazione, nemmeno potenziale, di conflitto di interessi;
- b) si prospetta un'ipotesi anche potenziale di conflitto: il dirigente solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;
- c) si configura un'ipotesi attuale di conflitto, di carattere generalizzato, per cui è opportuno assegnare il dipendente ad altro ufficio.

Dopo aver effettuato la verifica il dirigente trasmette le dichiarazioni del dipendente, con la propria valutazione, all'ufficio personale e al RPCT.

Quest'ultimo provvede alla registrazione dei casi e dà seguito alle comunicazioni dei dirigenti da cui emergano criticità, coinvolgendo il Responsabile Affari Legali.

Nel caso dei Dirigenti, la relativa posizione viene valutata dal Presidente, con l'ausilio del Responsabile Affari Legali.

La violazione sostanziale della norma, che si configura con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Soggetto responsabile della misura: Direttore Generale

Tempistica: Immediata e verifica periodica semestrale

8.6 Svolgimento di incarichi extra-istituzionali



In tale materia, fermi restando i limiti e i divieti sanciti dalla normativa di settore applicabile ai consorzi di bonifica e da quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, il dipendente è in ogni caso tenuto a comunicare formalmente al Consorzio anche l'attribuzione di incarichi a titolo gratuito, a condizione che si tratti di incarichi che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno del Consorzio. In tali casi il Consorzio deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie), l'eventuale sussistenza di situazioni conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico. Il Consorzio, attraverso il Direttore Generale, procederà ad un'attenta vigilanza sul rispetto di tali limiti e divieti

Soggetto responsabile della misura: Direttore Generale - Presidente del Consorzio per le eventuali autorizzazioni ai Dirigenti

Tempistica: Immediata e verifica periodica semestrale

8.7 Tutela del dipendente e del consulente/collaboratore a qualsiasi titolo che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "whistleblower"). Definizioni

Il *whistleblower* è il soggetto che in ambito aziendale riferisce di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il *whistleblower* contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno di gestione dell'Ente e, inoltre, partecipa a un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per lo stesso e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura, di seguito dettagliata, volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

L'Ente intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sulle finalità del whistleblowing e sul suo corretto utilizzo.

8.7.2 Soggetti

I soggetti che sono tutelati ai sensi della presente disciplina sono (di seguito anche definiti segnalante/i):

- i componenti degli organi sociali e i dipendenti assunti a qualsivoglia titolo: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione;
- i collaboratori, qualunque sia il rapporto intercorrente: autonomo, di consulenza, di collaborazione;
- chiunque sia in relazione di interessi col Consorzio.

8.7.3 Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della L.179/2017, prevede che le condotte illecite segnalate debbano riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ossia a causa o in occasione dello stesso e quindi atti e/o fatti e/o omissioni:

- Accaduti all'interno dell'Ente o comunque relativi ad esso.
- Appresi direttamente dal segnalante quindi con esclusione di atti e/o fatti e/o omissioni riferiti al segnalante da terzi.
- Appresi dal segnalante in virtù dell'ufficio o in occasione e/o causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo casuale.

Fra le condotte oggetto della segnalazione vi è non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontrano nel corso dell'attività amministrativa l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato diretto a ottenere vantaggi privati, nonché i fatti che evidenzino un mal funzionamento dell'Ente a



causa dell'uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse derivanti dalle funzioni attribuite a fini privati o comunque diversi da quelli per i quali essi siano stati attribuiti.

La segnalazione non può riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

La segnalazione, altresì, non deve avere riguardo a meri sospetti o voci.

8.7.4. Destinatari della segnalazione

Il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni come sopra indicate è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La segnalazione può essere altresì effettuata direttamente all'ANAC o tramite denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

8.7.5 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla loro attenzione. A tale scopo la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

8.7.6. Modalità di segnalazione

Sono previste in particolare le seguenti modalità di segnalazione:

- mediante invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Consorzio appositamente attivato: segnalazioniilleciti@dunas.it
- mediante il servizio postale, con lettera in busta chiusa, contrassegnata come "RISERVATA" e indirizzata all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, Via Ponchielli 5, 26100 Cremona;
- mediante consegna diretta, con busta chiusa, contrassegnata come "RISERVATA" e indirizzata all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio;
- mediante segnalazione verbale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio, che redigerà apposito verbale firmato dal segnalante per conferma del contenuto.

Qualora la segnalazione fosse trasmessa ad altre strutture, queste avranno cura di far pervenire la segnalazione direttamente al RPCT del Consorzio; i soggetti che ricevono le segnalazioni hanno l'obbligo di mantenere riservata l'identità del segnalante.

8.7.7 Segnalazioni all'ANAC

Per le segnalazioni presentate direttamente all'ANAC, quest'ultima ha reso operativa *on line* l'applicazione informatica specifica per l'acquisizione delle segnalazioni di illeciti. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segretata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà dialogare con l'ANAC tramite la piattaforma informatica. L'accesso all'applicazione è consentito tramite il portale servizi ANAC.



8.7.8 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a atti e/o fatti e/o omissioni di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPCT.

La tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati.

8.7.9 Verifica e accertamento

Le attività di verifica circa la fondatezza della segnalazione sono di competenza del RPCT, il quale svolgerà la sua indagine in maniera tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche potrà essere richiesto il supporto delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta, assicurandone la riservatezza e - laddove possibile - l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Le strutture dell'Ente interessate dalle attività di verifica a seguito della segnalazione garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

Le attività di verifica possono includere l'uso di diversi strumenti tra cui: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su banche dati pubbliche, verifica sulle dotazioni aziendali sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in materia di indagini difensive, se pertinente.

In nessun caso sono consentite attività di verifica svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del dipendente e verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare il dipendente o da compromettere il decoro davanti ai colleghi.

La procedura di verifica deve essere conclusa nel più breve tempo possibile fatta salva la complessità degli atti/fatti segnalati e della conseguente indagine al riguardo.

8.7.10 Esiti della segnalazione

Qualora all'esito della verifica, la segnalazione appaia:

- a. Palesamente infondata o non sufficientemente circostanziata/pertinente: il RPCT relaziona, mantenendo segrete le generalità del segnalante e del segnalato, in seduta riservata al Consiglio di Amministrazione e propone l'archiviazione; il Consiglio di Amministrazione a sua volta definisce se confermare la valutazione o procedere diversamente, secondo quanto previsto dal punto b)
- b. Possedere margini di fondatezza: il RPCT relaziona, tutelando la riservatezza del segnalante, in seduta riservata al Consiglio di Amministrazione, proponendo le azioni che ritiene opportuno adottare, ivi compreso trasmettere la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, all'ANAC o altro Organo per i profili di rispettiva competenza.

Durante le sedute sopra indicate il Consiglio di Amministrazione può richiedere la presenza di un segretario verbalizzante; tutti i partecipanti alle sedute sono obbligati al massimo riserbo su quanto appreso nel corso delle stesse.

Il segnalante dovrà essere tempestivamente informato dell'esito della segnalazione.

8.7.11 Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del RPCT assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;



- la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi cartacei/informatici, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di dieci anni dalla ricezione della segnalazione o comunque per l'eventuale maggior tempo necessario agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

8.7.12 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione del diritto di accesso

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi del codice penale, dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto, a partire dal momento della segnalazione: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità disciplinare previste dall'ordinamento (in tal senso si rimanda integralmente alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 3 della L.179/2017).

8.7.13 Divieto di discriminazioni e ritorsioni

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura vige il divieto di discriminazione. Pertanto non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria come azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra azione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione al RPCT, fermo e impregiudicato il diritto per il dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali e di adire l'autorità giudiziaria competente.

8.7.14 Responsabilità del segnalante

Le tutele previste dalla normativa per il segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Pertanto, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria e nel caso di cui all'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale dell'istituto in argomento.

Soggetto responsabile della misura: RPCT

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale.

8.8. Formazione

Un capitolo importante per la prevenzione della corruzione è costituito altresì dalla formazione, come previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012.



Attraverso una adeguata formazione viene accresciuta la sensibilità e la conoscenza in merito all'etica, alla legalità, agli aspetti amministrativi e penali del fenomeno corruttivo.

Dell'attività formativa verrà data evidenza nella relazione sulle attività svolte che il RPCT deve produrre annualmente ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2012 per la quale è prevista la pubblicazione sul sito del Consorzio.

La formazione si prefigge l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della trasparenza, e in particolare:

- Che l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli e che la discrezionalità sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- Conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei responsabili dei settori e di tutto il personale che a vario titolo opera nell'ambito del processo di prevenzione;
- Formazione specifica per gli amministratori;
- Formazione di competenze specifiche necessarie al dipendente per svolgere le funzioni attribuite, in particolare nelle attività a più elevato rischio di corruzione;
- Diffusione dei valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento e giuridicamente adeguati.

Il piano della formazione costituisce l'allegato 2.

Soggetto responsabile della misura: RPCT

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica annuale.

8.9 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. "pantouflage")

L'art. 1, co. 42 lett.l) della L.190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma prevede specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto che dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressione o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).



Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha infatti precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è quindi così inteso estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013. Secondo una lettura in senso ampio della norma e in coerenza con quanto specificato dal richiamato art. 21, il divieto in argomento si estende anche ai dipendenti **degli enti pubblici economici**, e quindi ai consorzi di bonifica.

Il contenuto dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali costituisce presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie. I dipendenti in possesso di tali poteri sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, i poteri sopra accennati, quindi - nel caso del Consorzio - i Dirigenti o funzionari che svolgono incarichi con funzioni dirigenziali.

Il rischio di preconstituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che comunque ha il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria. Pertanto il divieto di *pantouflage* si applica anche al soggetto che, pur non avendo firmato l'atto, ha partecipato al procedimento.

Pertanto si adottano le seguenti misure:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificatamente il divieto di *pantouflage*;
- l'adozione di un modello dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione del servizio, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto.

Soggetto responsabile della misura: RPCT

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica annuale.

PARTE TERZA-MISURE ULTERIORI SPECIFICHE E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO



ART. 9 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

In generale, oltre alle misure indicate negli articoli precedenti, vengono previste le seguenti misure di prevenzione e regole di legalità, alcune delle quali già previste nelle versioni dei PTPC precedenti:

- a) Controllo delle attività individuate come esposte a più elevato rischio corruzione.
- b) Nell'istruttoria delle pratiche viene garantito l'esame secondo l'ordine di arrivo al protocollo consortile, salvo vi siano ragioni di urgenza di determinate questioni che giustifichino uno scostamento.
- c) La corrispondenza tra il Consorzio e l'utente avviene, ove possibile, mediante posta elettronica certificata.
- d) Gestione, di regola, di tutta la corrispondenza in entrata e uscita tramite protocollo consortile, salvo comunicazioni interlocutorie che possono essere gestite dai singoli dipendenti, in base alle indicazioni del Direttore Generale.
- e) Osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013.
- f) Nell'ambito delle risorse disponibili, realizzazione di una informatizzazione il più completa possibile e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali del Consorzio, in modo da consentire adeguati confronti informativi tra i vari settori dell'Ente.
- g) Verifica puntuale su eventuali accordi collusivi tra imprese partecipanti a gare volti a manipolarne gli esiti.
- h) Verifica sulla definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di evitare di favorire un'impresa anziché un'altra.
- i) Verifica sull'uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- j) Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di attività a più alto "rischio corruttivo" (ad esempio sedute di gara, in affiancamento al Responsabile Unico del Procedimento), anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- k) Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi del D.pr. 445/2000.
- l) Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari.
- m) Verifiche sulle progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari.
- n) Verifica su eventuali abusi nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al fine di agevolare particolari soggetti.
- o) Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità a dipendenti, utenti e /o operatori non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
- p) Scrupolosa osservanza del regolamento elettorale regionale e del regolamento elettorale consortile integrativo di quello regionale.
- q) Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la gestione del personale anche dal punto di vista comportamentale.
- r) Intensificazione dei controlli sulla effettiva presenza del personale sul luogo di lavoro.
- s) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti consortili.



- t) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante regolamenti, circolari e direttive interne, in modo che un eventuale scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato.
- u) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Dirigenti e Capi Area per finalità di aggiornamento sull'attività del Consorzio.

Tali misure sono state già attuate, ad opera del RPCT e del Direttore Generale, con tempistica di attuazione e verifica semestrale.

Redazione e motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi

I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando gli altri atti - anche interni - che hanno consentito di addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà, in ogni tempo, ricostruire l'intero procedimento amministrativo.

A norma dell'art. 3 della L.241/1990, i provvedimenti amministrativi devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza.

La motivazione quindi deve dare conto:

- dei presupposti di fatto;
- dei provvedimenti assunti in precedenza che hanno rilevanza ai fini dell'istruttoria;
- delle attività compiute e dei relativi esiti;
- delle motivazioni in fatto e diritto.

La motivazione deve essere scritta con un linguaggio chiaro, semplice e univoco e non deve presentare espressioni ambigue o contraddittorie. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei al mondo degli enti pubblici, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Sono stati definiti, tra Direzione Generale e Responsabile Affari Legali, modelli tipo di atti e provvedimenti amministrativi del Consorzio, utilizzabili da tutti, in modo da uniformare l'attività amministrativa del Consorzio. In particolare, i modelli tipo riguardano l'affidamento di contratti pubblici, le concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica e le procedure di contestazioni di violazioni alle prescrizioni di polizia idraulica stessa.

Nel triennio 2025-2027 si prevede di consolidare ulteriormente questa attività, al fine di creare modelli tipo sempre più aggiornati alla normativa vigente e alle esigenze consortili.

Misure specifiche per l'area contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione specifiche nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, si prevedono le misure di seguito elencate.

Il RPCT si avvale costantemente della collaborazione del Responsabile Affari Legali.

Per quanto riguarda la fase di programmazione:



- Adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
- controllo periodico e dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno in ordine alle scadenze contrattuali.
- dare priorità ai progetti che hanno elementi oggettivi che determinano l'immediata necessità di intervenire, quali ad esempio gli effettivi accertamenti di calamità da parte delle Istituzioni
- Adeguato coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

Per quanto riguarda la fase di progettazione della gara:

- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.
- verifica su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.
- Indicazione dettagliata nel bando di gara dei requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.
- utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze a quanto stabilito nel P.T.P.C. del Consorzio o in altri protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Per quanto riguarda la fase di selezione del contraente:

Nei limiti del possibile, anche nel caso in cui sia consentito l'affidamento diretto il Consorzio esamina provvede a comparare almeno due preventivi, nell'ottica di massima trasparenza e rotazione.

E' infatti costante la ricerca del Consorzio di instaurare un ambiente in cui le imprese possano avere la possibilità di concorrere liberamente, assicurando all'Ente l'ottenimento di prezzi più vantaggiosi e una maggiore trasparenza negli affidamenti, tale da fornire un importante contributo all'attività di prevenzione della corruzione.

In caso di richieste di manifestazione di interesse a partecipare pervenute in numero eccessivo, verranno estratte le imprese alle quali verrà richiesto di presentare offerta, in numero conforme a quanto previsto dalle norme in materia.

A riprova del rispetto del principio di rotazione, è previsto che una impresa non possa essere invitata nelle successive tre procedure di affidamento a quella nella quale ha partecipato a seguito di invito, fatta salva la certezza di avere un adeguato numero di partecipanti.

Inoltre, una impresa non può essere invitata nelle successive tre procedure di affidamento nelle quali è risultata aggiudicataria.

I soggetti che hanno scelto le imprese da invitare e le persone che provvedono alla registrazione a protocollo e alla spedizione degli inviti sono tenute al massimo riserbo relativamente all'identità delle imprese invitate.

- Accessibilità online, per quanto possibile, della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. In caso di impossibilità di accedere on line, verranno indicate le modalità per acquisire tale documentazione.



- Pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni, nel caso di procedure col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e di eventuali consulenti.
- Scelta dei componenti nel rispetto del Dlgs. 36/2023 e linee guida ANAC in materia.
- Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti, oltre al contenuto previsto obbligatoriamente dal D.lgs 36/2023 anche:
 - a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
 - b) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- Controlli sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.
- Verifiche interne sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.
- Controllo sui rapporti con enti e soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, convenzioni o altri accordi diversamente denominati, ai fini di verificare eventuali relazioni di parentela con i dipendenti dell'area di riferimento.
- Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta, individuando una figura che riveste la funzione di custode della documentazione di gara.
- Individuazione di appositi archivi, fisici e/o informatici, per la custodia della documentazione.

Per quanto riguarda la fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:

- Metodo collegiale nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente preposto e la presenza dei funzionari dell'ufficio.
- Controlli sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice degli Appalti; nei provvedimenti di aggiudicazione, a firma del Dirigente Responsabile, è previsto anche il visto del Presidente.
- Formalizzazione da parte dei funzionari e dei dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
- Redazione di specifica determina dirigenziale di affidamento, vistata dal Presidente.
- Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto:

- Controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
- Verifiche del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.
- Adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPCT e al RUP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza in materia di subappalto.
- Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.
- Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, compatibilmente col rispetto del segreto industriale e commerciale.

Per quanto riguarda la fase di rendicontazione del contratto



- Effettuazione da parte della Struttura competente di un report periodico semestrale al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati, le eventuali riserve riconosciute.
- Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

Inoltre, le persone che svolgono la funzione di Rup, Direttore dei Lavori, Direttore Operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per la sicurezza, collaudatore, non possono, a titolo personale, intrattenere rapporti economici e/o contrattuali di qualunque genere né avviare trattative con le imprese che hanno in corso esecuzione di contratti col Consorzio fino a che non siano trascorsi almeno 3 mesi dalla emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Soggetto responsabile per tali misure relative all'affidamento di contratti pubblici: RPCT e RUP

Tempistica: immediata, compatibilmente con l'applicazione a pieno regime delle linee guida ANAC già emanate e di quelle che verranno emanate successivamente.

Azioni di contrasto ai favoritismi nell'assunzioni di parenti

I candidati all'assunzione vengono selezionati e valutati in modo obiettivo sulla base delle loro competenze professionali e delle loro caratteristiche personali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno rapporti di parentela con dipendenti in forza al Consorzio o con componenti degli organi consortili e con ex dipendenti in forza al Consorzio nel periodo precedente alla selezione. Tali candidati al tempo stesso non devono essere discriminati, pertanto non è preclusa a priori la possibilità di assumere più di un membro della stessa famiglia. Ai candidati verrà comunque chiesto di segnalare l'eventuale parentela con dipendenti o ex dipendenti del Consorzio. Per rapporti di parentela vanno intesi i rapporti fino al secondo grado.

Soggetto responsabile per l'attuazione: Direttore Generale

Tempistica attuazione: immediata

Uso di strumenti informatici

Numerosi sono gli ambiti nei quali l'introduzione di strumenti informatici ha consentito la riduzione dell'esposizione al rischio corruttivo. Il Consorzio ha già da tempo introdotto un software per la gestione del protocollo della corrispondenza, della contabilità e del personale.

Parimenti, con l'introduzione dei sistemi di rilevamento GPS applicati ai mezzi consortili sono stati implementati la gestione il monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai manufatti e canali consortili.

In ultimo, l'utilizzo in via prevalente della piattaforma di e-procurement SINTEL per la gestione delle gare di appalto garantisce più trasparenza e maggiore controllo delle procedure.

Inoltre già dal 2018 il Consorzio ha approvato il regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici per regolamentare il corretto utilizzo delle risorse informatiche e degli strumenti consortili.

Il Consorzio intende proseguire nell'impegno di investire in tecnologie interconnesse e nella digitalizzazione delle informazioni al fine di rendere le stesse fruibili da parte di tutti i tecnici consortili per un costante controllo, miglioramento, semplificazione ed efficientamento delle funzioni di presidio del territorio.



Soggetto responsabile della misura: Direttore Generale

Tempistica di attuazione: immediata

Rapporti con la società civile

In coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza, in modo da migliorare il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e favorire l'emersione di fenomeni corruttivi.

Pertanto sono previste le seguenti azioni di sensibilizzazione nei confronti società civile, finalizzate alla promozione della cultura della legalità:

a) Istituzione di un canale di ascolto con il RPCT: ogni cittadino, in qualunque momento, può formulare proposte di intervento e suggerimenti per un miglioramento del Piano. Le segnalazioni potranno essere inviate all'indirizzo pec del Consorzio info@pec.dunas.it, **all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

b) Inoltre, in fase di approvazione del PTPCT 2026-2028, si procederà (come già fatto negli anni precedenti) con congruo anticipo, a pubblicare uno specifico avviso sul sito Internet istituzionale del Consorzio volto alla raccolta di segnalazioni e suggerimenti per l'aggiornamento del presente Piano da parte di cittadini, associazioni, o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Soggetto responsabile per l'attuazione: RPCT

Tempistica attuazione: immediata

Sistemi di controllo interno - Organizzazione sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC - Obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano

A valere anche quale sistema generale di controllo interno, i referenti del piano, con riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano semestralmente e comunque tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, che costituisce fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, nonché in merito a qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano.

I referenti comunicano annualmente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'intervenuta accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura e ai relativi tempi, tenuto conto dello stato di informatizzazione dell'ente.

Sarà inoltre cura del RPCT, con cadenza trimestrale, redigere un apposito verbale in cui dare contezza sullo stato di applicazione del PTPC, che includerà anche il monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione



imposti dalla normativa sulla trasparenza, ed eventualmente organizzare un incontro annuale coi referenti del Piano qualora ciò sia ritenuto necessario.

Misure di carattere trasversale

Al fine di prevenire il rischio corruttivo, si ritiene necessario il progressivo adeguamento del Consorzio alla disciplina generale della normativa sulla digitalizzazione, quantomeno la sua parte generale, con misure “trasversali” quali:

- programmazione di sistemi di informatizzazione al fine di consentire la massima tracciabilità dello sviluppo del processo;
- l’accesso telematico a dati, documenti e processi.

Verranno inoltre svolti periodici controlli sul rispetto del vigente regolamento irriguo consortile, approvato con delibera n. 60 del 24 ottobre 2014.

Risulta inoltre individuato come obiettivo prioritario del Consorzio dotarsi formalmente, entro il 2025, di un nuovo regolamento consortile di polizia idraulica da applicare in maniera uniforme a tutto il comprensorio, ai sensi della L.R. 31/2008 e del R.R.3/2010. Tale regolamento è già stato predisposto e sono in corso le ulteriori riflessioni e approfondimenti per pervenire alla sua approvazione ufficiale.

Responsabilità dei dipendenti per la violazione delle misure di prevenzione della corruzione

Come previsto per gli obblighi e i doveri sanciti dal seguente Codice di Comportamento Integrativo, anche le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal Consorzio devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi dirigenti e i collaboratori, in quanto “*la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare*” (art. 1, comma 14 della Legge 190/2012), e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi di riferimento, in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

PARTE QUARTA - CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO INTRODUZIONE

Il Consorzio, attesa la sua natura di ente pubblico economico, come scritto nelle premesse del Piano, non rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni elencate dal D.Lgs. 165/2001. Ne consegue che il rapporto di lavoro alle sue dipendenze non è qualificabile come pubblico impiego, e che non trova applicazione diretta il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, ossia il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001.

Tuttavia, nell’ottica di potenziare ulteriormente le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, è stato ritenuto opportuno redigere ugualmente un codice di comportamento integrativo dei dipendenti consortili, che richiama in parte le disposizioni principali del D.P.R. 62/2013, e che si aggiunge agli obblighi imposti dalla restante normativa vigente, dal contratto collettivo di riferimento applicabile *ratione temporis* nonché dai regolamenti interni adottati dall’Ente.

Tale Codice di seguito viene integralmente riportato:

Art. 1 Principi generali



1. Il presente Codice di Comportamento integrativo si informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di non discriminazione. Esso è dettato in applicazione dei principi fissati dalla normativa, ed è finalizzato a garantire il miglioramento dell'attività del Consorzio, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché di indipendenza e di astensione in caso di conflitti di interesse.
2. Il presente Codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
3. Si segnalano per il rilievo che assumono e senza che da ciò scaturisca una elencazione esaustiva, in particolare i seguenti obblighi, meglio dettagliati negli articoli che seguono:
 - a) Servire il pubblico interesse e agire esclusivamente con tale finalità.
 - b) Coniugare l'efficienza dell'attività amministrativa con la economicità della stessa e il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, conformando la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.
 - c) Garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa.
 - d) Garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni e Enti Pubblici.
 - e) Garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
 - f) Non utilizzare per finalità personali le prerogative connesse al ruolo rivestito e le informazioni di cui si è in possesso per ragioni di servizio.
 - g) Collaborare attivamente col Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8 del presente codice di comportamento.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti - compresi i Dirigenti - a tempo indeterminato e determinato dell'Ente, a tempo pieno e parziale, ai lavoratori stagionali, ai soggetti che hanno rapporti di collaborazione di qualsiasi natura col Consorzio, e ai componenti degli Organi di Amministrazione del Consorzio.
2. Esso si applica inoltre, relativamente alle attività svolte per conto dell'Ente, ai dipendenti, ai collaboratori, consulenti e ai soggetti comunque utilizzati dagli appaltatori e fornitori di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore del Consorzio. A tal fine, nei contratti stipulati coi medesimi, vengono inserite specifiche clausole che prescrivono l'obbligo del rispetto del codice e la relativa causa di risoluzione in caso di inadempimento.

Art. 3 Verifica dell'Applicazione del Codice

1. All'applicazione del Codice di Comportamento dell'Ente, con particolare riferimento alle attività a più elevato rischio di corruzione e alla verifica della sua applicazione da parte dei Dirigenti e dei dipendenti, sovrintendono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile degli affari legali dell'Ente.

Art. 5 Regali, compensi e altre utilità

1. I Dirigenti e tutti i dipendenti del Consorzio non chiedono, non sollecitano e non accettano regali o altre utilità, salvo che non siano di modico valore.
2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a **150,00 euro**, anche sotto forma di sconto.



3. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare da parte dello stesso soggetto.
4. Nel caso di infrazione delle regole dettate dal presente Codice di Comportamento Integrativo, i regali devono essere consegnati al RPCT che deciderà, in relazione alla natura degli stessi, la loro restituzione ovvero, previa comunicazione, ai privati che li hanno effettuati, la loro utilizzazione da parte dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali oppure la donazione ad associazioni prive di scopo di lucro.
5. I dipendenti non possono svolgere incarichi di collaborazione di qualunque tipo remunerati in qualunque modo per conto di privati con cui abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti nello svolgimento di attività negoziali o nell'esercizio di poteri autoritativi per conto dell'Ente. Tale vincolo si estende anche ai casi in cui abbiano svolto attività quali responsabili di procedimento, senza l'adozione di provvedimenti a rilevanza esterna.

Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Responsabile la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici, sindacati o organizzazioni/associazioni professionali o di categoria.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 7 Comunicazione conflitto di interessi e di sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con gli interessi personali del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
2. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali, o dei superiori gerarchici.
3. Il dipendente, in particolare, deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi in tre casi:
 - a) al momento dell'assunzione;
 - b) nel caso venga assegnato a un diverso ufficio;
 - c) ogni qualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al proprio dirigente di riferimento, e al RPCT e all'ufficio personale per conoscenza.

In sede di assunzione o di prima presa in servizio l'ufficio personale provvede ad acquisire tutte le dichiarazioni previste e a trasmetterle al dirigente di riferimento, per le verifiche del caso, valutando nel modo che segue:

- non si configura alcuna situazione, nemmeno potenziale, di conflitto di interessi;
- si prospetta un'ipotesi anche potenziale di conflitto: il dirigente solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;
- si configura un'ipotesi attuale di conflitto, di carattere generalizzato, per cui è opportuno assegnare il dipendente ad altro ufficio.

Dopo aver effettuato la verifica il dirigente trasmette le dichiarazioni del dipendente, con la propria valutazione, all'ufficio personale e al RPCT.



Quest'ultimo provvede alla registrazione dei casi e dà seguito alle comunicazioni dei dirigenti da cui emergano criticità, coinvolgendo il Responsabile Affari Legali.

Nel caso dei Dirigenti, la relativa posizione viene valutata dal Presidente, con l'ausilio del Responsabile Affari Legali.

La violazione sostanziale della norma, che si configura con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

4. Ai dipendenti e agli amministratori è inoltre fatto obbligo assoluto di comunicare al Consorzio la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio per condotte di natura corruttiva.

Art. 8 Collaborazione col RPCT e prevenzione della corruzione

1. Le previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituiscono obblighi per tutti i dipendenti, nessuno escluso, e la loro violazione determina comunque responsabilità disciplinare.
2. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e ha il dovere collaborare attivamente col responsabile della prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste. La violazione di tale dovere è ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Il dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza applicabili al Consorzio secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Del rispetto di questa prescrizione si tiene conto nella valutazione dei dipendenti, inclusi i dirigenti nell'ambito dei comportamenti organizzativi, delle capacità manageriali e nell'ambito dell'eventuale corresponsione del premio di risultato.
2. Il Consorzio assume le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisionali anche al fine di favorire la loro ripetibilità.

Art. 10 Comportamenti nei rapporti privati

1. Il personale destinatario del presente Codice non deve sfruttare, né menzionare la posizione che ricopre nell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino.
2. Il personale destinatario del presente Codice non deve assumere alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.

Art. 11 Comportamento in servizio e doveri generali del dipendente

1. I destinatari del presente Codice devono utilizzare in servizio la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 c.c.), improntando il proprio lavoro alla logica di risparmio (ad esempio uso razionale delle utenze di acqua, riscaldamento, elettricità, spegnimento interruttori ed arresto dei personal computer al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria) e ricercare le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. Il dipendente utilizza le attrezzature o il materiale di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli e dei regolamenti interni adottati dall'Ente. Il dipendente



utilizza i mezzi di trasporto dell'Ente per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasporto terzi, se non per motivi d'ufficio.

I dipendenti devono rispettare i propri doveri sanciti dal contratto collettivo di lavoro e dalla legislazione di riferimento. In particolare, essi devono rispettare i doveri di diligenza, fedeltà, lealtà e obbedienza, quale corollario dei principi generali di correttezza e buona fede. In particolare, costituisce violazione del dovere di fedeltà lo svolgimento, per conto di altri datori di lavoro, delle medesime attività per le quali il dipendente è stato assunto. Il rapporto di lavoro col Consorzio ha inoltre carattere di esclusività, pertanto è preclusa comunque ai dipendenti ogni altra attività lavorativa subordinata, anche diversa dalle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto. In via del tutto eccezionale, previa congrua richiesta scritta alla Direzione Generale, potrà essere autorizzata una limitata attività lavorativa presso un diverso datore di lavoro. Tale seconda attività dovrà obbligatoriamente rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, in caso contrario la richiesta sarà respinta.

In ogni caso, come previsto dall'art. 46 lett. b) del c.c.n.l., il dipendente non può svolgere attività incompatibili con l'impiego consortile. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporta la responsabilità disciplinare del dipendente ai sensi della vigente contrattazione collettiva e della normativa di riferimento.

Art. 12 Rapporti col pubblico

1. I destinatari del presente Codice operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, riguardo alla corrispondenza e ai colloqui telefonici, garantiscono risposte complete e accurate.
2. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni senza ritardo e comunque, ordinariamente, non oltre trenta giorni - salvo diverso termine previsto dalla normativa. Le risposte devono essere esaustive e indicare chiaramente il soggetto referente della pratica.
3. Qualora non siano competenti a provvedere in merito a una richiesta, per posizione rivestita o per materia, indirizzano l'interessato al funzionario ed ufficio competente.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ente.
5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.

Art. 13 Contratti

1. Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell'Ente, nonché nella esecuzione dei medesimi, è vietato il ricorso all'intermediazione di terzi e la corresponsione o promessa di utilità a titolo di intermediazione, salvo i casi in cui l'Ente abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale nei casi consentiti dalla normativa vigente.
2. Il dipendente che riceva, da parte di persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali si parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico.



3. Il dipendente non conclude, per conto del Consorzio, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile.
4. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altra utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività concernenti l'esecuzione del contratto.
5. Il dirigente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
6. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 14 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al Presidente del Consorzio le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano determinare un conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
3. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti coi colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
4. Il Dirigente cura il benessere organizzativo nel settore al quale è preposto, favorisce l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
5. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione.
6. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità, nel rispetto delle indicazioni e dei tempi prescritti.
7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attive e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede a inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità competente. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.



8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 15 Vigilanza e oneri

1. Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai Dirigenti, che a loro volta sono sottoposti alla vigilanza del RPCT, sempre con l'assistenza e consulenza del Responsabile Affari Legali.
2. Il Responsabile e i Dirigenti svolgono inoltre attività di verifica complessiva dell'applicazione del presente Codice e tengono conto degli esiti che tali attività producono in fase di svolgimento, proponendo all'Ente tutte le misure organizzative ritenute necessarie.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio consortile, in quanto detti adempimenti verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione.

Art. 16 Responsabilità derivanti dalla violazione dei doveri previsti dal presente Codice

1. La violazione degli obblighi scaturenti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Essa è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che di responsabilità civile o amministrativa del dipendente, ferma restando la responsabilità penale per la commissione di illeciti che integrano fattispecie di reato.
2. La violazione viene valutata caso per caso tenendo conto della gravità del comportamento, della misura del pregiudizio, anche morale che ne deriva al decoro o al prestigio del Consorzio.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia e dal contratto collettivo.
4. La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi consortili è valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della procedura di decadenza prevista dall'art. 20 dello statuto consortile in caso di grave violazione del medesimo.

PARTE QUINTA TRASPARENZA

1 NOZIONE DI TRASPARENZA

1. Il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorir forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche"*.
2. Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona



amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Oggi, dunque, la trasparenza è anche una regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che *“la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”* (Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016 n. 55, parere sullo schema di decreto n. 97/2016).
4. La trasparenza, così, assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1 comma 36 della legge 190/2012 aveva sancito.
5. L'attuazione degli obblighi di pubblicazione connessi alla trasparenza non deve essere realizzata in una logica di mero adempimento formale quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa. Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
6. Come già anticipato, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato dal novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'ANAC ha adottato specifiche linee guida con delibera n. 1309/2016.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico “semplice” previsto dall'art. 5, comma 1 del d.lgs.33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'obbligo previsto dalla vigente normativa in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.

7. Con la redazione del presente Programma della Trasparenza, il Consorzio vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza, secondo i concetti sopra delineati e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura consortile sia della società civile.
8. Con l'entrata in vigore del presente Programma della Trasparenza, inoltre, sono da intendersi abrogati il precedente Regolamento per la disciplina dell'attività amministrativa approvato con delibera n. 103 del 28 ottobre 2013 e il Regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico approvato con



delibera n. 68 del 27 novembre 2014, in quanto regolamenti ormai superati dalla normativa sopravvenuta in tema di trasparenza e dalle buone pratiche consortili di adeguamento a detta normativa.

Art. 2 IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, oltre alla tendenziale unificazione in capo ad un unico soggetto dei due ruoli di Responsabile della prevenzione della Corruzione e Responsabile per la trasparenza (RPCT).

Peraltro, già nelle precedenti versioni di Piano, ancora prima delle modifiche normative, il Consorzio aveva aderito a tale spirito, precorrendo i tempi, dedicando una sezione apposita del Piano anticorruzione al Programma per la Trasparenza e affidando il Ruolo di Responsabile per la Trasparenza al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Come anticipato in precedenza, tale impostazione è stata confermata attribuendo entrambi i ruoli al Direttore Generale Dott. Ing. Paolo Micheletti, che quindi svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Art. 3 GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza del Consorzio si basa sulla progressiva responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti, cui compete:

- a) L'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- b) La pubblicazione dei dati e delle informazioni;

Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione. IL RPCT svolge stabilmente una funzione di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del d.lgs. 33/2013, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Alla luce della struttura e della dimensione dell'Ente, si stabilisce in generale che i responsabili della trasmissione dei dati, documenti e informazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ossia i soggetti tenuti a garantire un tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare - che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 devono essere indicati in una apposita sezione del P.T.P.C.T - sono identificati nei Dirigenti, che si avvalgono dell'assistenza e consulenza costante e continua del Responsabile degli affari legali, figura che è anche un riferimento costante per il RPCT nell'attività di controllo e sulla pubblicazione dei dati, oltre a svolgere una continua attività di sensibilizzazione del personale sull'importanza degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'ufficio competente a pubblicare materialmente i dati trasmessi dai singoli uffici nella sezione "Amministrazione Trasparente" è individuato nell'Ufficio Tecnico- Settore Sistemi Informativi.

I dati e le informazioni da pubblicare sono forniti oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti, se sensibili o giudiziari.

Al momento, non è ancora in uso una piattaforma informatica per la trasmissione dei documenti da pubblicare: il Consorzio è comunque intenzionato a valutare la sostenibilità di creare un'apposita procedura in tale senso, utilizzando eventualmente l'area Intranet dell'Ente.

Art. 4 OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA



La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno.

Essa costituisce quindi una misura generale per prevenire e contrastare la cattiva amministrazione.

Attraverso il Piano e la sua concreta attuazione, il Consorzio intende realizzare i seguenti obiettivi:

- a) La trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni - **per le quali vige l'obbligo di pubblicazione** - concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse.
- b) La piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti la cui pubblicazione è obbligatoria.
- c) Il libero esercizio dell'accesso civico previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 quale diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, informazioni dati e documenti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione.
- d) Il libero esercizio dell'accesso "*generalizzato*" previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime della riservatezza o indicati dalla normativa. All'uopo è stato elaborato il nuovo regolamento in materia per l'esercizio di tale diritto, che costituisce l'allegato 4 al presente Piano.
- e) L'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività e all'organizzazione consortile.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione principale di indirizzare l'azione amministrativa e i comportamenti degli operatori verso:

- a) Elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari del Consorzio.
- b) Lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali.

Si pone inoltre in evidenza che, ferma restando la necessità di rispettare la nuova normativa sull'accesso civico delineata dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il Consorzio ha già da tempo individuato la figura che ricopre il ruolo di titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge 241/1990, ossia il Direttore Amministrativo Dott.ssa Silvia Tempesta (si veda delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30 settembre 2016).

Art. 5 Le misure messe in atto per realizzare la trasparenza

5.1 Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e il meno oneroso, ed è stato da tempo realizzato dal Consorzio. Attraverso di esso il Consorzio garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i consorziati e gli altri enti pubblici, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

5.2 La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.



Sul sito web, nella sezione contatti, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, mail ecc.)

5.3 L'albo on line

La legge n. 69/2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici degli enti pubblici a ciò obbligati.

L'art. 32 della suddetta legge dispone infatti: *"a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Il Consorzio ha adempiuto tempestivamente al dettato normativo, e attualmente l'albo è esclusivamente informatico. La relativa sezione è ben indicata nella home page del sito istituzionale. Non è richiesta autenticazione per poter accedere agli atti pubblicati.

La pubblicazione on line costituisce condizione di efficacia degli atti deliberativi, ai sensi dell'art. 92, comma 8 della Legge di Regione Lombardia n. 31/2008.

Le pubblicazioni avvengono nel rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali, e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (vedi linee guida pubblicate sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2014)

Inoltre, in ossequio alla massima trasparenza, le delibere del Consiglio di Amministrazione e quelle del Comitato esecutivo rimangono pubblicate per un tempo superiore a quello minimo richiesto dalla normativa di settore, attualmente indicato in otto giorni (art. 92 della Legge di Regione Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008).

Nell'albo infatti, per garantire un accesso che risponda alle esigenze introdotte dal FOIA (ossia il Freedom of Information Act – "Legge sulla libertà di informazione") sono contenuti integralmente tutti gli atti amministrativi distinti per tipologia (atti del Cda, atti presidenziali, atti dirigenziali, altri atti,) degli ultimi 5 anni. Questo consente già di per sé stesso un accesso libero alla integrale consultazione di tutta l'attività amministrativa del Consorzio, assolvendo agli obblighi di recente introduzione.

5.4 La semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto da parte di chiunque.

Pertanto, il Consorzio si impegna a utilizzare un linguaggio il più possibile semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, evitando - per quanto possibile e fatte salve specifiche necessità - l'utilizzo di espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

5.5 Categorie di dati e informazioni da pubblicare

La tabella allegata alla delibera ANAC n. 1310/2016 costituisce nuovo riferimento degli obblighi di pubblicazione. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e ad essa si atterrà il Consorzio.

Come indicato in precedenza, i responsabili della trasmissione dei dati, documenti e informazioni sono individuati nei Dirigenti.

L'aggiornamento e la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avviene in modo tempestivo e comunque secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alla finalità della norma.



Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e Consorzio, si definisce “tempestiva” la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando venga effettuata entro trenta giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi.

Inoltre vi sono fattispecie in cui non è possibile pubblicare i dati in quanto si riferiscono ad attività non pertinenti alle caratteristiche organizzative e funzionali del Consorzio.

Alla luce della natura e delle caratteristiche del Consorzio, si ritiene che tali fattispecie risultino essere le seguenti, fatta salva miglior verifica in corso d’attuazione del presente PTPC anche alla luce delle modifiche normative emanate di recente:

- Art. 10 comma 8 lett. b) e c) del D.Lgs. 33/2013, e in generale tutto quanto si riferisce alla “performance” e agli adempimenti connessi alla Legge 150/2009, in quanto non applicabile ai Consorzi
- art. 12 comma 1-bis del D.Lgs. 33/2013
- Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 “Rendiconti gruppi consiliari e provinciali”
- Art. 32 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 “Carta dei servizi e standard di qualità”
- Art. 41 del d.lgs. 33/2013 “Trasparenza del servizio sanitario nazionale”
- Art. 38 del d.lgs. 33/2013 “Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”
- Art. 40 del d.lgs. 33/2013 “Informazioni ambientali”.

5.6 Il Registro degli accessi civici

Quale soluzione tecnico-organizzativa suggerita dalle linee guida ANAC in tema di accesso civico approvate con delibera n. 1309/2016 nonché dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, il Consorzio ha creato il c.d. “Registro degli accessi”, che contiene:

- l’elenco delle richieste di accesso;
- oggetto e data dell’istanza;
- relativo esito della decisione;

Tale registro viene costantemente aggiornato e pubblicato nell’apposita sezione del sito.

Art. 6 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Come noto il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha introdotto, tra l’altro, la figura del Responsabile per la protezione dei dati (RPD).

In particolare, l’art. 37 del Regolamento in questione prevede che il RPD può essere individuato in una professionalità interna o assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all’ente. Nel primo caso, l’ANAC ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere col RPCT. La sovrapposizione dei due ruoli può infatti rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Per questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce comunque una figura di riferimento anche per il RPCT, e svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutto il Consorzio, essendo chiamato a importanti compiti di sorveglianza in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del Regolamento-UE-2016/679). Ovviamente il RPD non può sostituirsi al RPCT nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di



riesame delle decisioni sull'accesso civico generalizzato che, nel caso riguardino profili attinenti alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 33/2013, sono decise dal RPCT con richiesta al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna tra gli uffici, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

In ogni caso il Consorzio, in ottemperanza alla normativa, ha provveduto tempestivamente ad adempiere agli obblighi di legge con delibera n. 25 del 24 maggio 2018, con cui è stato nominato il RPD (esterno), che può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo.dunas@dpoprofessionalservice.it.

Art.7 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il RPCT svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nel verbale trimestrale di verifica sullo stato di applicazione del PTPC sarà inoltre incluso anche il monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 8 Individuazione dei dati ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", il Consorzio valuterà di inserire, come previsto dall'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 9 lett. f) della L.190/2012, i dati e le informazioni e i documenti che gli enti pubblici non hanno obbligo di pubblicare e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall'allegato al D.Lgs. 33/2013.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio
